



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO

nella camera di consiglio del 13 marzo 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la nota n. 50 del 4 febbraio 2013 con la quale il Consiglio delle Autonomie ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di **Alà dei Sardi**;

Vista la nota del 27 febbraio 2013 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Maria Paola Marcia;

Vista la nota del 6 marzo 2013 con cui il Magistrato istruttore Consigliere Maria Paola Marcia ha deferito la relazione istruttoria per la

discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 9/2013 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per l'adunanza del 13 marzo 2013 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia;

P R E M E S S O

Il Sindaco del comune di Alà dei Sardi domanda se dal 1 gennaio 2013 un comune con circa 2000 abitanti, ora soggetto al patto di stabilità, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato di una unità lavorativa in sostituzione di altra cessata dal servizio nel 2012.

C O N S I D E R A T O

1 Il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 legge n. 131/2003 in quanto ha riconosciuto alla questione sollevata rilevanza di portata generale per il sistema delle Autonomie.

2 Sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, l'attività consultiva intestata alla Corte dei conti da un lato deve restare circoscritta alle discipline dettate in materia di contabilità pubblica, dall'altro non può concernere fatti gestionali specifici ma deve riguardare ambiti e oggetti di portata generale, cioè con carattere di generalità ed astrattezza e che non costituiscano oggetto di esame da parte di altri Organi giurisdizionali.

La richiesta di parere è ammissibile.

Nel merito del quesito, **ferma la ricostruzione normativa già effettuata dal Consiglio delle Autonomie** e i riferimenti a precedenti pareri resi dalla Corte dei conti, la questione sollevata concerne **i limiti da rispettare volendosi procedere ad assunzione a tempo indeterminato per effetto di cessazione intervenuta nell'esercizio**

precedente. Infatti, sulla materia dei limiti per le assunzioni e di quelli alla spesa per il personale si registrano interventi del Legislatore regionale in deroga alle disposizioni statali.

L'art. 76 del D.L. 112/2008 è stato interessato da diverse successive modificazioni con riguardo ai diversi istituti disciplinati.

Per quel che concerne **i limiti quantitativi complessivi** disposti per la **spesa del personale**, si rinvia al recente parere n. 9/2013/PAR di questa Sezione, che tratta esaurientemente dell'ambito di applicazione delle deroghe introdotte dalle leggi regionali.

Per i profili strettamente assunzionali, la Sezione precisa che **la vigente normativa statale consente a tutti gli enti locali assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell'esercizio precedente, a condizione che nel bilancio dell'ente l'incidenza delle spese di personale non superi il 50% delle spese correnti.** *In tali termini dispone l'art 76 comma 7 D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 nel testo finale quale risulta per effetto delle numerose modificazioni intervenute, vigente per il 2013.*

Allo stato, detta specifica disposizione non può considerarsi derogata dal Legislatore regionale a mezzo dell' art. 2 della l.r. 10/2011 per le considerazioni giuridico-interpretative ampiamente svolte nel richiamato parere n. 9/2013 di questa sezione. Anzi, va sottolineato che l'attuale disciplina statale si manifesta più favorevole di quella precedentemente prevista (anche dal legislatore regionale), secondo cui venivano consentite assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (che dettava i limiti per il 2011 prendendo a riferimento il 2010, ai sensi dell'art. 14 comma 9 D.L.

78/2010).

Con l'occasione, tuttavia, si devono ricordare le disposizioni del D.L. 95/2012, art 16 commi 8 e 9 (decreto sulla "spending review", convertito in legge 135/2012), le quali, confermando i vincoli assunzionali soprarichiamati, prevedono l'adozione di apposito decreto del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali con cui si devono stabilire <<...*parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente...*>>.

Tali ultime disposizioni già contemplano le misure cui dar corso per le eventuali situazioni di soprannumero che si dovessero determinare in seguito ai sopradetti parametri; mentre per le Province fanno divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nelle more del processo di razionalizzazione delle stesse.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione.

D E L I B E R A

Il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa, rispettivamente, al Sindaco del Comune di Alà dei Sardi, al Direttore generale/Segretario del Comune, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 marzo 2013.

IL PRESIDENTE

(Anna Maria Carbone Prosperetti)

IL RELATORE

(Maria Paola Marcia)

Depositata in Segreteria in data 18 marzo 2013

IL DIRIGENTE
(Giuseppe Mullano)